

FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 11 aprile 2024

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari, decide:

Il prodotto fitosanitario

Zorro (W 7153, 25 % Spinetoram)

è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura Frutta a granelli, Frutta a nocciolo Nocciola Kiwi	Cimici pentatomidi	Concentrazione: 0,019 % Dosaggio: 0,3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura (a partire dal BBCH 69)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1 RS **916.161**

2024-0952 FF 2024 810

Condizioni d'uso

- 1 Il prodotto non è stato testato contro Halyomorpha halys alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
- 2 Il dosaggio indicato si applica a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
- 4 SPe 8: Pericoloso per le api Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Rispettare una fascia tampone non trattata di 20 m dalle piante in fiore su particelle vicine. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, si deve rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Le corsie devono essere ricoperte con una copertura vegetale compatta. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 Intervallo di al meno 10 12 giorni tra i trattamenti.
- 7 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 9 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

11 aprile 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss